Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 luglio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **322.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 28 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

neuropsicofarmacologia;
patologia urologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **323.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 48 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è inserito l'insegnamento di « logica matematica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **324.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

fisiopatologia medica;
chirurgia oncologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1983
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1983.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 78 dello statuto di autonomia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per la attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% dell'imposta sul valore aggiunto;

90% dell'imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 7.370,66662%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a L. 766.896.632.063.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 410.852 milioni per la provincia di Trento e di lire 513.272 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

L'onere derivante dalla attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1983, che sarà integrato mediante riduzione delle somme iscritte al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il citato anno 1983.

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 224

(4245)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 luglio 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 185, che determina la composizione del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che modifica ed integra il suddetto regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale;

Visto il telex 21 giugno 1983, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica, ha confermato l'opportunità di fissare per i giorni 20 e 21 novembre 1983 la data delle elezioni;

Vista la delibera del competente consiglio di amministrazione, che nella seduta del 22 giugno 1983 ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle commissioni circoscrizionali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota 4 luglio 1983 del Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e si svolgeranno il giorno 20 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

E' stabilita una sola circoscrizione elettorale, con competenza su tutto il territorio nazionale, con sede in Roma, presso l'ufficio centrale degli archivi notarili.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Troccoli dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Iansiti dott. Odoardo, dirigente superiore, capo della circoscrizione ispettiva di Roma;

Fabozzi dott. Dario, primo dirigente, conservatore capo dell'archivio notarile di Salerno;

Ebner dott. Francesco, primo dirigente, direttore di divisione presso l'ufficio centrale degli archivi notarili;

Quatela Salvatore, segretario principale presso l'archivio notarile di Trani;

Polica Luisa, segretario presso l'ufficio centrale degli archivi notarili;

Morano Sergio, aiutante capo presso l'archivio notarile di Napoli.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso l'ufficio centrale degli archivi notarili.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 15 settembre 1983, alle ore 10.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Corradini dott.ssa Maria Luisa, dirigente superiore, sovrintendente dell'archivio notarile di Milano.

Componenti:

Pacelli Pagliuca Cifone dott.ssa Anna Maria, conservatore superiore dell'archivio notarile di Alessandria;

Di Vincenzo Casale dott.ssa Claudia, conservatore superiore nell'archivio notarile di Napoli;

Aiello Claudio, segretario principale nell'ufficio centrale degli archivi notarili;

Greco Guglielmo, segretario capo nell'archivio notarile di Firenze;

Veneri Giustino, aiutante principale nell'ufficio centrale degli archivi notarili;

Antinucci Giacomo, aiutante principale nell'archivio notarile di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione.

Roma, addì 7 luglio 1983

p. *Il Ministro*: GARGANI

(4248)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Tirrena » a r.l., in Massa Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa « Tirrena » a r.l., con sede in Massa Marittima (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Tirrena » a r.l., con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito notaio Alfonso Marzocchi in data 13 luglio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Cesare Orlandi, nato a Viterbo il 6 luglio 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4219)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 luglio 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 13 gennaio 1981 contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) numero 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 29 gennaio 1983, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti;

Considerata la necessità, in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia della Comunità economica europea nella causa n. 61/82, di dover abrogare il quinto comma dell'art. 4 del succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981 è abrogato il quinto comma di seguito riportato:

« Ai fini della concessione dell'aiuto per il solo latte scremato in polvere sono comprese anche le perdite reali che intervengono nel corso del processo di trasformazione, nel limite massimo dell'1,80 % ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: MANNINO

(4220)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che il giorno 9 dicembre 1982 si è verificato l'irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, a causa delle misure di sicurezza adottate, a seguito di segnalazione anonima circa la presenza di un ordigno esplosivo nell'edificio cui hanno sede gli uffici finanziari di Firenze;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato l'irregolare funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 9 dicembre 1982 l'irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro:

Firenze « Atti pubblici »;
Firenze « Successioni e atti giudiziari »;
Firenze « Atti privati »;
Firenze « Affitti bollo e demanio ».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3936)

DECRETO 25 giugno 1983.

Determinazione della misura dell'aggio di riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1926/1938, è stato conferito all'Automobile club d'Italia, con decreto interministeriale n. 3/3455-82 del 23 novembre 1982, l'incarico per il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1981-83;

che, con lo stesso decreto veniva stabilita per gli anni 1981 e 1982 la misura dell'aggio del 6 per cento;

che, devesi determinare la misura dell'aggio di riscossione per l'anno 1983;

Considerato che, al fine di non pregiudicare l'efficienza di detto servizio si ritiene congrua la corresponsione anche per l'anno 1983 di un aggio del 6 per cento;

Decreta:

L'aggio dovuto all'Automobile club d'Italia per la gestione del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1983 è determinato nella misura del 6 per cento.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(4205)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° luglio 1983, n. **325**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITA' DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica di malattie infettive . . . posti 1
istituto di medicina del lavoro . . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . . . . . posti 1

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 73

DECRETO 1° luglio 1983, n. **326**.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'istituto di terza clinica chirurgica per le esigenze della sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 70

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1739/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, che istituisce un'azione comunitaria eccezionale a favore del rinnovamento urbano nell'Irlanda del Nord (Belfast).

Regolamento (CEE) n. 1740/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1741/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1742/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che fissa, per la campagna saccarifera 1983-84, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1743/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1744/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1745/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1746/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1747/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1748/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1749/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1750/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 171 *del* 29 *giugno* 1983.

(166/C)

Regolamento (CEE) n. 1751/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1752/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1753/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1754/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1755/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1756/83 della commissione, del 28 giugno 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari del Perù.

Regolamento (CEE) n. 1757/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia per quanto riguarda le date di conclusione e registrazione dei contratti di coltivazione.

Regolamento (CEE) n. 1758/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1759/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1728/70 che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio.

Regolamento (CEE) n. 1760/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per il burro.

Regolamento (CEE) n. 1761/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1762/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1763/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1764/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1765/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 4 luglio 1983.

Regolamento (CEE) n. 1766/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1767/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1768/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1769/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Pubblicati nel n. L 172 *del* 30 *giugno* 1983.

(167/C)

Regolamento (CEE) n. 1770/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1771/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1772/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1773/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1774/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1775/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1776/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1777/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1778/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1779/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1780/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1781/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato. -

Regolamento (CEE) n. 1782/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1783/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1784/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1785/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1786/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1787/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1788/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1789/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1790/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa il prelievi all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1791/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1792/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1793/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1794/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1795/83 della commissione, del 29 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1796/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1403/83, (CEE) n. 1427/83 e (CEE) n. 1428/83 concernenti l'applicazione, alla fine della campagna 1982-83, di misure speciali d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1797/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1798/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 per quel che riguarda la sospensione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1799/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1800/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1801/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1802/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1803/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1804/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1805/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 176 *del* 1° *luglio* 1983.

(168/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1983, registro n. 42 Giustizia, foglio n. 373, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dott. Elio Di Renzo, nato a Roma il 21 dicembre 1923, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

(4258)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (ruolo professori prima fascia).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:

sociologia (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto internazionale (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto privato (ruolo professori seconda fascia).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

elettronica applicata (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

storia economica (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica (ruolo professori prima fascia).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in San Grato ed ufficio in Milano.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in San Grato (Lodi) ed ufficio in Milano, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4259)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Urbs film », in Urbisaglia

Con decreto ministeriale 18 giugno 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 18.250.196 dovuto dalla S.r.l. « Urbs film » è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4009)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. « Colstar Lady confezioni » di Vairani Celso e C., in Brescia.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 32.491.000 dovuto dalla S.a.s. « Colstar Lady confezioni » è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Brescia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4010)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Perugia

Con D.A. 8 marzo 1983, n. 5067, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di circa mq 365 sito al km 80+980 della strada statale n. 3/*bis* « Tiberina » in località « Bosco di Perugia » e identificato al foglio n. 180 part. 68/C del catasto terreni di Perugia.

(4011)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 13 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1532,700	1532,700	—	1532,700	—	1532,70	1532,800	1532,700	1532,700	—
Marco germanico	591,400	591,400	—	591,400	—	591,45	591,600	591,400	591,400	—
Franco francese	196,710	196,710	—	196,710	—	196,75	196,790	196,710	196,710	—
Fiorino olandese	529,080	529,080	—	529,080	—	528,35	529,100	529,080	529,080	—
Franco belga	29,551	29,551	—	29,551	—	29,54	29,545	29,551	29,551	—
Lira sterlina	2341,300	2341,300	—	2341,300	—	2346,50	2340,750	2341,300	2341,300	—
Lira irlandese	1868,500	1868,500	—	1868,500	—	1866,95	1869 —	1868,500	1868,500	—
Corona danese	164,970	164,970	—	164,970	—	164,92	164,990	164,970	164,970	—
E.C.U.	1345,790	1345,790	—	1345,790	—	1346,20	1345,790	1345,790	1345,790	—
Dollaro canadese	1242,900	1242,900	—	1242,900	—	1243,30	1242,800	1242,900	1242,900	—
Yen giapponese	6,370	6,370	—	6,370	—	6,370	6,370	6,370	6,370	—
Franco svizzero	722,550	722,550	—	722,550	—	722,75	722,750	722,550	722,550	—
Scellino austriaco	84,019	84,019	—	84,019	—	84 —	84,010	84,019	84,019	—
Corona norvegese	209,510	209,510	—	209,510	—	209,40	209,550	209,510	209,510	—
Corona svedese	199,300	199,300	—	199,300	—	199,25	199,360	199,300	199,300	—
FIM	274,380	274,380	—	274,380	—	274,40	274,530	274,380	274,380	—
Escudo portoghese	12,890	12,890	—	12,890	—	12,80	12,800	12,890	12,890	—
Peseta spagnola	10,350	10,350	—	10,350	—	10,30	10,345	10,350	10,350	—

Media dei titoli del 13 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	89,800
» 6 % » » 1970-85	85 —
» 6 % » » 1971-86	82,800
» 6 % » » 1972-87	80 —
» 9 % » » 1975-90	76,600
» 9 % » » 1976-91	76,400
» 10 % » » 1977-92	75,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,800
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,300
» » » » 1- 9-1981/83	100,350
» » » » 1-10-1981/83	100,200
» » » » 1-11-1981/83	100,650
» » » » 1-12-1981/83	100,700
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	100,300
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	99,950
» » » » 1- 8-1982/84	99,500
» » » » 1- 9-1982/84	99,500
» » » » 1-10-1982/84	99,550
» » » » 1-11-1982/84	99,700
» » » » 1-12-1982/84	99,800
» » » » 1- 1-1982/86	99,950
» » » » 1- 3-1982/86	99,750
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	99,700
» » » » 1-10-1982/86	99,700
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	99,800
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,300
» » » 12 % 1- 1-1984	98,175
» » » 12 % 1- 4-1984	96,425
» » » 18 % 1- 4-1984	100,325
» » » 12 % 1-10-1984	93,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1532,750
Marco germanico	591,500
Franco francese	196,750
Fiorino olandese	529,090
Franco belga	29,548
Lira sterlina	2341,025
Lira irlandese	1868,750
Corona danese	164,980
E.C.U.	1345,790
Dollaro canadese	1242,850
Yen giapponese	6,370
Franco svizzero	722,650
Scellino austriaco	84,014
Corona norvegese	209,530
Corona svedese	199,330
FIM	274,455
Escudo portoghese	12,845
Peseta spagnola	10,347

CONCORSI ED ESAMI

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorso a due posti di operaio specializzato

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operaio specializzato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(283/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di capo cuoco (5° livello)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo cuoco (5° livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(285/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1983, n. **16**.

Stato giuridico e trattamento economico del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della riorganizzazione del settore turistico della regione Calabria, al personale dipendente degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo operanti nella Regione viene applicato il trattamento giuridico ed economico spettante al personale regionale e sarà esteso ogni accordo nazionale applicato nei confronti del personale dipendente della regione Calabria.

La decorrenza del trattamento economico è fissata al 1° gennaio 1982.

Art. 2.

I consigli di amministrazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Calabria provvederanno all'inquadramento del personale di cui alla tabella *A* di ruolo, d'ufficio, anche in soprannumero, con decorrenza 1° ottobre 1978, nella posizione giuridica individuale di cui ai livelli funzionali ed ai criteri di corrispondenza previsti dall'allegata tabella *B*, previa applicazione, con decorrenza 30 settembre 1978, della posizione giuridico-economica di cui alla allegata tabella *C*.

Art. 3.

Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti provinciali per il turismo e delle aziende di soggiorno e turismo in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego ad eccezione del limiti massimo di età e che abbia prestato almeno tre anni di servizio nell'ente e nell'azienda, è inquadrato d'ufficio, anche in soprannumero, con decorrenza 1° febbraio 1981 in uno dei livelli funzionali e relativo trattamento economico di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge e fino al livello massimo di istruttore, tenuto conto del titolo di studio e delle mansioni svolte presso l'ente o l'azienda, risultanti, queste ultime, dai contratti di assunzione o da altri atti formali.

Il servizio prestato presso l'ente o l'azienda a tempo indeterminato, ai soli fini della ricostruzione economica, viene valutato al 75 per cento.

Art. 4.

I livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono ogni emolumento di carattere continuativo percepito in aggiunta alla retribuzione tabellare, fatta eccezione della indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia e 13ª mensilità.

Art. 5.

I dipendenti sono iscritti alle stesse casse ed istituti di previdenza ed assistenza del personale dipendente della regione Calabria.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti provinciali del turismo e le aziende di cura soggiorno e turismo della regione Calabria cessano i rapporti previdenziali in atto e gli enti e le aziende debbono estinguere le polizze accese presso l'INA, il quale istituto corrisponde al personale assicurato, tramite gli enti e le aziende medesimi, le somme dovute, sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini di previdenza.

Parimenti gli enti e le aziende debbono estinguere i conti individuali posti in essere ai fini del trattamento di fine servizio e corrispondere ai dipendenti previo aggiornamento dei conti stessi alla data di estinzione, le somme dovute.

Nelle more del perfezionamento della ricostruzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) l'ente e l'azienda garantisce e liquida a titolo di acconto al dipendente un trattamento complessivo di pensione non inferiore ai 9/10 di quanto la suddetta cassa pensioni dovrebbe corrispondere, a parità di servizio, ai propri iscritti.

Art. 6.

Commissione per l'inquadramento del personale di ruolo e a tempo indeterminato

Il consiglio di amministrazione dell'ente e dell'azienda nomina la commissione per l'inquadramento del personale di ruolo o a tempo indeterminato.

Detta commissione è composta da:

presidente dell'ente o dell'azienda;
due consiglieri dell'ente o dell'azienda;
un dirigente di settore dell'assessorato regionale al turismo;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente o nell'azienda;
un dipendente dell'ente o dell'azienda eletto dal personale.

Fungerà da segretario un dipendente dell'ente o dell'azienda.

Art. 7.

Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli EPT e delle aziende che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, si intende abrogata.

Gli enti e le aziende interessati provvederanno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche ed integrazioni dei predetti regolamenti.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci degli enti provinciali del turismo e delle aziende di cura soggiorno e e turismo.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 aprile 1983

DOMINIJANNI

TABELLA *A*

ORGANICO DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA SOGGIORNO E TURISMO.

	E.P.T. Catanzaro	E.P.T. Cosenza	E.P.T. Reggio Calabria
Dirigente	2	2	2
Esperto	2	2	2
Istruttore	3	3	3
Collaboratore	12	12	12
Appl. oper. special.	20	20	20
Operatore qualific.	10	10	10
Commesso	7	7	7
Ausiliario	4	4	4
	60	60	60

AZIENDE AUTONOME

	Reggio Calabria	Crotone	Soverato	Vibo Valentia	Guardia Piemontese
Dirigente	1	1	1	1	1
Esperto	2	1	1	1	1
Istruttore	3	2	1	1	1
Collaboratore	10	7	6	6	3
Appl. oper. special.	18	12	8	6	5
Operatore qualific.	8	5	6	5	3
Commesso	8	4	4	3	2
Ausiliario	5	3	3	2	2
	55	35	30	25	18

TABELLA *B*

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE FUNZIONALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1975, N. 9, E LIVELLI FUNZIONALI, PARAMETRI E STIPENDI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1980, N. 15.

Qualifiche funzionali di cui alla tab. *C*	Nuovi livelli funzionali corrispondenti	Parametro	Stipendio annuo iniziale
Dirigente di settore	Dirigente	333	5.994.000
Funzionario con tre anni di servizio alla data del 1° ottobre 1978	Esperto	220	3.960.000
Funzionario con meno di tre anni di servizio alla data del 1° ottobre 1978 e collaboratore proveniente dalla qualifica terminale della carriera di concetto secondo l'ordinamento dello Stato	Istruttore	178	3.204.000
Collaboratore non compreso nel precedente punto o assistente proveniente dalla qualifica terminale della carriera esecutiva, secondo l'ordinamento dello Stato	Collaboratore	167	3.006.000
Assistente non compreso nel precedente punto	Applicato Operatore specializzato	142	2.556.000
Agente tecnico	Operatore qualificato	130	2.340.000
Commesso	Commesso	116	2.088.000
Ausiliario	Ausiliario	110	1.800.000

TABELLA *C*

TABELLA DI INQUADRAMENTO

Livello retributivo e funzionamento dell'E.P.T. o nell'azienda	Qualifica di riferimento per l'inquadramento a livello retributivo e funzionale (EE.PP.T. - Aziende)	Qualifica di riferimento nell'ente regione Calabria
Dirigente di settore	Direttore di divisione aggiunto e qualifiche superiori	Qualifiche equiparate ed equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto, direttore di divisione e qualifiche superiori
Funzionario	Direttore di sezione Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	Qualifiche equiparate ed equiparabili a quelle di direttore di sezione e comunque tutte le classi della carriera direttiva dell'ente
Collaboratore	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa e ruolo interpreti	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa e ruolo interpreti
Assistente	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva tecnica ed amministrativa	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva tecnica ed amministrativa
Agente tecnico	Operaio specializzato autista ed equiparati	Operaio specializzato autista ed equiparati
Commesso	Qualifica compresa fra custode ed operaio comune	Qualifica compresa fra usciere e commesso
Operaio	Apprendista	Inserviente ed addetto alle pulizie

(3067)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1983, n. 17.

Norme per l'utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con legge regionale 24 maggio 1980, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite dalla legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, che viene integrata e modificata dai successivi articoli.

Art. 2.

Le graduatorie uniche regionali sono ad esaurimento.

Le norme per l'immissione nei ruoli degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, dei giovani e degli impiegati di ruolo iscritti nelle suddette graduatorie restano in vigore fino al completo esaurimento delle graduatorie stesse.

Art. 3.

La giunta regionale, sulla base della documentazione pervenuta alla presidenza della giunta stessa entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, sentite le proposte della commissione unica regionale costituita a norma dell'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, provvede ad aggiornare le graduatorie entro e non oltre il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, cancellando i nominativi dei giovani già immessi in ruolo e degli impiegati che abbiano già conseguito il livello funzionale-retributivo immediatamente superiore, nonché coloro che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni, decadenza od altra causa prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Ferma restando la riserva di posti di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, alle graduatorie uniche regionali, fino al loro esaurimento, hanno facoltà di attingere, sempre nella misura del 50 per cento dei posti disponibili nei rispettivi ruoli, le aziende municipalizzate, provincializzate e consorziali, nonché i consorzi di aree e nuclei industriali ed i consorzi di bonifica.

Art. 5.

Fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adottate, dagli enti di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, deliberazioni per la copertura, a mezzo di pubblico concorso, dei posti disponibili al 29 maggio 1980, le delibere stesse, anche se rese esecutive, ma purché non sia stato pubblicato il relativo bando, dovranno essere uniformate a quanto disposto dal citato primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13.

Art. 6.

Il 50 per cento dei posti di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, va calcolato in ogni caso sul numero globale dei posti disponibili.

Se, all'interno di ciascun livello o di alcuni di essi, il numero dei posti disponibili è superiore ad uno, il 50 per cento deve essere calcolato anche per ciascun livello.

Qualora in tutti o in alcuni livelli i posti disponibili siano unici e, comunque, ai fini del rispetto della riserva complessiva di posti stabilita dal precedente primo comma, fermo restando il disposto di cui al secondo comma, spetta al competente organo dell'ente interessato indicare i posti da riservare agli iscritti alle graduatorie uniche regionali.

Nel caso sia disponibile un solo posto, l'ente, nel rispetto della normativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, ha facoltà di coprirlo attingendo alle graduatorie o mettendolo a concorso. Ove si avvalga della facoltà di coprire detto posto mediante concorso, per il posto, anche unico, che si renda vacante successivamente l'ente dovrà attingere alle predette graduatorie.

Qualora i posti disponibili siano in numero dispari, l'ente ha facoltà di calcolare la quota riservata mediante arrotondamento all'unità per eccesso.

Art. 7.

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione in ruolo di nuovo personale presso enti di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, modificato ed integrato dalla presente legge, non diviene esecutivo se nel provvedimento stesso non sia esplicitamente dichiarato che il medesimo è stato emanato tenendo conto della riserva in favore degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali e che tale riserva è stata già notificata con lettera raccomandata alla giunta regionale.

Art. 8.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, sono tenuti a comunicare alla presidenza della giunta regionale il prospetto dei posti disponibili, alle date del 29 marzo 1980 e del 31 dicembre 1982, nei propri ruoli organici, redatti sui moduli forniti dalla Regione.

Art. 9.

Fermi restando gli adempimenti previsti dal precedente art. 6, gli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, determinano, all'interno dei posti vacanti nei propri ruoli organici, la disponibilità dei posti da coprire con gli iscritti nelle graduatorie uniche regionali e fanno pervenire alla presidenza della giunta regionale, a mezzo lettera raccomandata, le richieste di quelli riservati ai suddetti giovani.

Le richieste, che devono trovare riscontro nei dati comunicati con il prospetto di cui all'articolo precedente e, successivamente, con le variazioni da comunicare trimestralmente sempre alla presidenza della giunta regionale, devono contenere:

a) i relativi professionali (laureati, diplomati, esecutivi, operai);

b) le professionalità;

c) il numero dei posti da coprire per ogni livello e qualifica professionale;

d) il numero globale dei posti da coprire con giovani iscritti nelle graduatorie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende ed agli enti di cui al precedente art. 4 qualora si avvalgono della facoltà ivi prevista.

Art. 10.

La commissione unica regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13, provvede ogni sei mesi di assegnare, per l'immissione in ruolo, agli enti che abbiano dichiarato la disponibilità dei posti, i giovani che ne abbiano diritto, secondo i criteri contenuti nel successivo art. 11.

Art. 11.

La regione Calabria, alla data del 30 giugno e del 30 dicembre di ogni anno, in apposita edizione straordinaria del Bollettino ufficiale, pubblica l'elenco dei posti dichiarati disponibili, rispettivamente, dal 21 dicembre al 20 giugno e dal 21 giugno al 20 dicembre, dagli enti tenuti alla riserva dei posti ai sensi

del primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 13 del 1980, nonché dagli enti ed aziende per i quali è prevista dal precedente art. 4 la riserva facoltativa.

I giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali per le carriere nelle quali i posti risultano disponibili (direttivi-concetto-esecutivi-operai), entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo elenco nel Bollettino ufficiale, possono chiedere di essere destinati, per l'immissione in ruolo, ad uno dei posti elencati, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla presidenza della giunta regionale.

Se per lo stesso posto pervengono più richieste, per l'assegnazione si tiene conto dell'ordine della graduatoria e della qualifica professionale specifica.

Qualora per uno o più posti non pervenga alcuna richiesta, all'assegnazione la commissione procede d'ufficio seguendo l'ordine della graduatoria tra i giovani che allo stato svolgono la propria opera all'interno della comunità montana o del bacino di comuni, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1311 in data 2 maggio 1978, nel cui territorio opera l'ente che ha dichiarato disponibile il posto.

Qualora il posto da coprire non possa essere assegnato per indisponibilità di giovani all'interno della comunità montana o del bacino di comuni, si procede, sempre d'ufficio e seguendo l'ordine della graduatoria, attingendo ai giovani che allo stato svolgono la propria opera all'interno delle comunità montane o dei bacini di comuni progressivamente contermini.

Il provvedimento di assegnazione è adottato dal presidente della giunta regionale che ne dà comunicazione all'ente ed all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Con deliberazione della giunta regionale, sono dichiarati decaduti dalle graduatorie uniche regionali, con conseguente rescissione del contratto a tempo indeterminato, i giovani che, assegnati ad un posto a norma del precedente art. 11, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dello stesso art. 11, non assumano servizio o non comunichino, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla presidenza della giunta regionale ed all'ente cui sono stati destinati, la loro accettazione.

In tali casi, la commissione unica regionale provvede subito, con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, a nuove assegnazioni per coprire i posti rimasti liberi.

Art. 13.

Le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12 si applicano anche agli impiegati di ruolo iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 13.

Qualora vengano per qualsiasi motivo cancellati dalle graduatorie uniche regionali, ai suddetti impiegati è fatto comunque salvo il diritto di rimanere nel ruolo dell'ente di appartenenza.

Art. 14.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, la regione Calabria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, provvederà alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'elenco dei posti dichiarati disponibili dagli enti.

Entro i sessanta giorni successivi, si procederà alla assegnazione degli aventi diritto a norma dei precedenti articoli.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 9 maggio 1983

DOMINIJANNI

(3289)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831940)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.